

CONVENZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 PER ACCEDERE AI FONDI REGIONALI RELATIVI AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE/RINATURAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI (D.G.R. 15-475 DEL 8/11/19 E D.D. 551/a16.04° DEL 13/11/19) CON FONDI DI CUI ALL'ART. 21 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 6 DICEMBRE 2004, N. 15/R.

Individuazione dell'Ente Capofila, delegato ai rapporti con la Regione Piemonte e della stazione appaltante

I sottoscritti, in nome e per conto degli Enti Rappresentati di seguito elencati:

ENTE RAPPRESENTATO	NOMINATIVO E QUALIFICA DEL RAPPRESENTANTE (Presidente – Sindaco – Facente funzione - Assessore o Funzionario delegato)
Comune di ARQUATA SCRIVIA	
Comune di CARBONARA SCRIVIA	
Comune di CASSANO SPINOLA	
Comune di CASTELNUOVO SCRIVIA	
Comune di NOVI LIGURE	
Comune di POZZOLO FORMIGARO	
Comune di SERRAVALLE SCRIVIA	
Comune di STAZZANO	
Comune di TORTONA	
Comune di VILLALVERNIA	
Provincia di ALESSANDRIA	

Preso atto degli esiti della riunione indetta dalla Provincia di Alessandria in data 30/01/2020 per concordare, insieme agli Enti Pubblici e ai soggetti portatori di interesse del bacino fluviale del Torrente Scrivia, la predisposizione di un progetto con finalità di miglioramento della qualità e delle condizioni morfologiche del suddetto corpo idrico, secondo i criteri del Bando Pubblico emanato dalla Regione Piemonte in esecuzione della D.G.R. dell' 8 novembre 2019 n. 15-475 e della successiva D.D. 13 novembre 2019 n. 551/A16.04A;

Visto il punto 3) del Bando pubblicato dalla Regione Piemonte per la selezione dei progetti di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi ai sensi della D.G.R. 8 novembre 2019 n. 15-475, secondo il quale i Comuni, le Province e gli Enti gestori delle aree naturali protette e aree Natura 2000, diversi dalla Regione Piemonte, possono stipulare accordi tra loro ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, che recita:

- "1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, c. 2 e 3.
- 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente".

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità della Convenzione

La Provincia di Alessandria e i Comuni di Arquata Scrivia, Carbonara Scrivia, Cassano Spinola, Castelnuovo Scrivia, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Serravalle Scrivia, Stazzano, Tortona e Villalvernia, essendo territorialmente sede degli interventi previsti e possibili beneficiari degli stessi, concordano di partecipare al Bando tramite l'accordo tra soggetti, formalizzato mediante convenzione sottoscritta in forma digitale dagli interessati, secondo il disposto del punto 3) "Soggetti Beneficiari" del citato bando.

Art. 3 – Attribuzione di funzioni

1. In esecuzione di quanto previsto dal punto 2) sopra citato, tutti gli Enti interessati individuano nel Comune di Tortona, che formalmente accetta, la funzione di capofila del progetto per la presentazione congiunta della domanda di finanziamento, impegnandosi a tenere, in nome e per conto di tutti i sottoscrittori che lo delegano tramite la presente Convenzione, i rapporti con la Regione Piemonte sia in fase di richiesta sia di istruttoria sia, infine, nella fase successiva alla pubblicazione della graduatoria di cui al punto 9) del bando.

2. In ottemperanza a quanto previsto dallo stesso punto del bando, preso atto delle difficoltà della maggior parte delle Amministrazioni Comunali a fungere da stazione appaltante, principalmente per ragioni di carenze di organico, sentito in tal senso il Dirigente regionale responsabile del Bando, tutti gli Enti Comunali convengono di indicare la Provincia di Alessandria quale soggetto con funzione di stazione appaltante. L'Ente Provinciale si è reso disponibile a svolgere tale funzione a supporto del comune capofila tramite la propria C.U.C. e, aderendo alla presente convenzione, si impegna formalmente nei confronti di tutti gli altri sottoscrittori e della Regione Piemonte.

ART. 4 – Adempimenti amministrativi per la presentazione del progetto

1. Il Comune di Tortona, in nome e per conto dei sottoscrittori del presente accordo, conferirà l'incarico professionale a un gruppo di lavoro specialistico per la predisposizione del Progetto Definitivo degli interventi previsti in tutti i comuni secondo quanto dettagliato al punto 8.4 del bando, la cui spesa per complessivi €. 9.955,20 sarà sostenuta in quota parte da ciascun Comune, come di seguito dettagliato:

- Comune di Arquata Scrivia €. 1.244,40
- Comune di Carbonara Scrivia €. 622,20
- Comune di Cassano Spinola €. 622,20
- Comune di Castelnuovo Scrivia €. 1.244,40
- Comune di Novi Ligure €. 1.244,40
- Comune di Pozzolo Formigaro €. 1.244,40
- Comune di Serravalle Scrivia €. 1.244,40
- Comune di Stazzano €. 622,20
- Comune di Tortona €. 1.244,40
- Comune di Villalvernia €. 622,20

In merito a questo ultimo aspetto le parti danno atto, altresì, che il gruppo di lavoro incaricato della redazione del progetto definitivo provvederà, una volta effettuata da parte del Comune capofila la presentazione dell'istanza di finanziamento alla Regione Piemonte, a fatturare a quest'ultimo, da cui ha ricevuto la formalizzazione dell'incarico in nome e per conto di tutti gli altri Enti, il corrispettivo spettante per l'attività prestata.

Tali spese potranno essere recuperate dagli Enti comunali direttamente dalla Regione Piemonte in caso di finanziamento del progetto, in quanto rientranti tra le somme a disposizione per le spese tecniche. Nell'ipotesi in cui il finanziamento di cui al summenzionato Bando non venisse concesso, il Comune capofila richiederà agli altri Comuni la quota a carico di ciascuno di essi, come sopra quantificata e dallo stesso anticipata.

2. Tutti i comuni interessati dovranno singolarmente provvedere, prima della presentazione dell'istanza di finanziamento da parte del Comune capofila, all'approvazione del progetto definitivo con specifico provvedimento amministrativo che dovrà essere integralmente allegato al progetto solo nel caso del comune capofila e semplicemente connotato, con la mera indicazione degli estremi dell'atto, per quanto riguarda tutti gli altri Comuni presenti in Convenzione, in applicazione di quanto previsto al punto 8.4a) del Bando.

ART. 5 – Modalità di gestione tra gli Enti in caso di finanziamento

In caso di ottenimento del finanziamento e in applicazione del punto 3 del Bando, il Comune di Tortona quale Ente Capofila, sarà l'Ente beneficiario del contributo e la Provincia di Alessandria svolgerà il ruolo di Stazione Appaltante utilizzando la propria C.U.C. ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/4/2016, S.O., ex art. 3 lett. a).

La Provincia di Alessandria, in qualità di Stazione Appaltante, al fine di garantire il raccordo funzionale e l'omogeneità strutturale dell'opera che interessa interventi da realizzarsi su più aree collocate sulla medesima asta fluviale e finalizzate alla protezione e recupero della qualità delle acque, potrà prevedere, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs 50/2016, il frazionamento tecnico dell'opera medesima mediante la suddivisione della stessa in lotti funzionali, intesi come insieme di opere aventi un oggetto specifico da aggiudicare, anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne la funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente da quella delle altre parti.

A tal fine, quest'ultima potrà altresì affidare specifici incarichi di supporto al R.U.P. ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 31 co. 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1, come approvate con Deliberazione n. 973/2016 in data 14/09/2016 e successivamente aggiornate con Deliberazioni n. 138/2018 e 417/2019 adottate, rispettivamente, in data 21/02/2018 e 15/05/2019.

ART. 6 – Durata di validità della Convenzione

Gli Enti sottoscrittori del presente accordo convengono che la validità e l'efficacia del presente sinallagma è relativa a tutto il periodo che va dalla sottoscrizione degli atti amministrativi preliminari alla presentazione dell'istanza sino alla presentazione/rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione o altro documento equipollente, che attesti la buona esecuzione degli interventi realizzati, compresa l'assenza di controversie e/o opposizioni.

ART. 7 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme relative alle forme di consultazione e di interpretazione previste per le convenzioni tra pubbliche amministrazioni.

Firma digitale di tutti gli Enti convenzionati